

PROGRAMMA CASA "10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012"

SOCIAL HOUSING

SCHEMA POLIZZA FIDEIUSSORIA

Polizza fideiussoria a garanzia dei finanziamenti concessi ai sensi della D.G.R. n. 55-9151 del 7 luglio 2008
Casi pilota di Social Housing

CONTRAENTE: (1)

BENEFICIARIO: Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia
– C.so Bolzano n. 44, – 10121 TORINO – C.F. 80087670016

DURATA: a decorrere dal rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune (15% dell'importo ammesso al finanziamento) euro, al rilascio dell'attestato di inizio lavori emesso dal Comune (ulteriore 20 % del finanziamento) euro, al raggiungimento del 50% di avanzamento lavori (ulteriore 35% del finanziamento) euro In pendenza della certificazione di abitabilità/agibilità o dichiarazione equivalente ai sensi di legge rilasciata dal Comune (saldo finale del contributo) euro

Premesso che:

- la Giunta regionale con deliberazione n. 27 – 7346 del 5 novembre 2007 ha definito le linee guida per il social housing in Piemonte, ad integrazione del Programma Casa: 10.00 alloggi entro il 2012, approvato con D.C.R. n. 93-43238 del 20 dicembre 2006, prevedendo una fase sperimentale funzionale alla definizione della metodologia da adottarsi per la selezione degli interventi a regime con particolare riferimento agli aspetti socio-economici;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 55 – 9151 del 7 luglio 2008 ha stabilito i criteri per l'individuazione dei casi pilota di social housing; con determinazione dirigenziale n. 274 del 18 luglio 2008 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni d'interesse per la sperimentazione degli interventi di social housing; gli interventi ammessi a finanziamento sono stati individuati con determinazioni dirigenziali n. 1 del 7 gennaio 2009 e n. 129 del 6 aprile 2009;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 27 – 13613 del 22 marzo 2010 ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa da sottoscrivere tra la Regione, il Comune sede di intervento e gli altri soggetti pubblici e privati interessati all'iniziativa, prima dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento ed ha definito un nuovo termine per l'acquisizione degli immobili e l'approvazione dei progetti; detto termine è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2011 con D.G.R. n. 36-1607 del 28 febbraio 2011;
- la Regione in data 29 luglio 2010, prot. n. 31612/DB0803 ha inviato ai Comuni e agli operatori finanziati una nota esplicativa sulle modalità operative per l'erogazione dei contributi;
- tra i casi pilota ammessi a finanziamento dalla Regione Piemonte è compreso l'intervento proposto da localizzato in, codice identificativo dell'intervento PILO con un contributo concesso in favore di di euro
- in data la Regione Piemonte, il Comune di e (*soggetto attuatore e soggetto gestore dell'intervento*) hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa ai sensi della citata DGR n. 27 – 13613 del 22 marzo 2010 per l'intervento individuato con il codice PILO
- con determinazione dirigenziale n. del è stato definito l'ammontare del finanziamento regionale complessivamente assegnato per la realizzazione dell'intervento sulla base dei massimali di costo vigenti e della superficie di intervento risultante dal progetto approvato, pari a €

- ai sensi della citata DGR n. 55-9151 del 7 luglio 2008, il finanziamento è erogato al sopraindicato contraente previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa in favore della Regione, pari all'entità dell'importo garantito sulla base della presente fideiussione;
- la polizza è intesa a garantire che il suindicato contraente rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalla DGR n. 55-9151 e dal Protocollo d'Intesa che prevedono, a garanzia, all'accredito dei fondi in acconto, fideiussione a prima richiesta, bancaria o assicurativa. L'erogazione a saldo del contributo e lo svincolo della fideiussione avverrà alla fine dei lavori, dietro presentazione del QTE finale approvato dal Comune, della dichiarazione del Comune attestante la conclusione delle procedure per l'utilizzo dei posti letto per la residenza destinata all'inclusione sociale in locazione temporanea (RT2), dell'Attestato finale di sostenibilità ambientale, del certificato di abitabilità/agibilità o dichiarazione equivalente ai sensi di legge rilasciata dal Comune. Le fideiussioni dovranno contenere la espressa condizione che il fideiubente è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta dell'Amministrazione regionale, senza facoltà di opporre alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944 e 1945 del codice civile.

tutto ciò premesso

Art. 1. La sottoscritta(Banca o Società Assicuratrice) (2) (3) con sede in a mezzo dei sottoscritti (cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica) con la presente garantisce e si obbliga irrevocabilmente e incondizionatamente sino alla concorrenza di Euro.....a pagare alla Regione Piemonte, con sede in Torino – Piazza Castello 165 – la somma che la stessa Regione richiederà alla (Banca o Società Assicuratrice) in restituzione dell'importo concesso agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente, in dipendenza del finanziamento di cui in premessa.

Art. 2. La sottoscritta..... (Banca o Società Assicuratrice) si impegna a versare su richiesta scritta della Regione Piemonte, da cui risulta confermata l'esistenza di uno dei presupposti sopra riportati, la somma che dalla stessa Regione verrà indicata come dovuta. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 3. La sottoscritta (Banca o Società Assicuratrice) rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del Contraente ai sensi degli artt. 1944 e 1945 del C.C. volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore sino alla scadenza della polizza.

Art. 4. L'importo garantito con la presente polizza sarà svincolato previa produzione, da parte del beneficiario del finanziamento, della dichiarazione comunale attestante la conclusione delle procedure per l'utilizzo degli posti letto per la residenza destinata all'inclusione sociale in locazione temporanea (RT2), dell'Attestato finale di sostenibilità ambientale, del Certificato di abitabilità/agibilità o dichiarazione equivalente ai sensi di legge rilasciata dal Comune sede dell'intervento.

Art. 5. In caso di controversie tra la (Banca o Società Assicuratrice) e la Regione Piemonte è competente il Foro di Torino.

Data

Banca o Società Assicuratrice (4)
(timbro e firma)

(1) Indicazione del soggetto attuatore.

(2) Nel caso che la fideiussione sia rilasciata da una Società di Assicurazione il contratto dovrà riportare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal competente Ministero ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

(3) Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Società di Assicurazione, con l'indicazione della qualifica, dei poteri di firma nonché l'autorizzazione al rilascio di tale garanzia fideiussoria in favore di Enti pubblici, dovranno essere autenticate da Notaio o da altro Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.

- (4) Le imprese di assicurazione all'esercizio del ramo cauzione devono essere autorizzate al rilascio di tale garanzia fideiussoria in favore di Enti pubblici, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 dall'organo di vigilanza competente.